

A C C O R D O
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL VENEZUELA
SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Bolivariana del Venezuela, qui di seguito denominanti Parti Contraenti;

desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi ed, in particolare, per la realizzazione di investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente;

considerando che l'unico modo per stabilire e mantenere un adeguato flusso internazionale di capitali consiste nell'assicurare un clima propizio agli investimenti nel rispetto delle leggi del Paese ricevente;

riconoscendo che la conclusione di un Accordo per la Promozione e la reciproca Protezione degli Investimenti, contribuirà a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperità delle due Parti Contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I
Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. per "investimento" si intende, conformemente all'ordinamento giuridico del Paese ricevente ed indipendentemente dalla forma giuridica prescelta o da qualsiasi altro ordinamento giuridico di riferimento, ogni conferimento o bene investiti o reinvestiti in una attività produttiva, da persone fisiche o giuridiche di una

Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformità alle leggi e regolamenti di quest'ultima.

In tale contesto di carattere generale, sono considerati specificatamente come investimenti, anche se non in forma esclusiva:

- a) beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto "in rem", compresi - per quanto impiegabili per investimento - i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi;
- b) azioni, quote societarie, partecipazioni ed altri diritti simili - anche in caso di partecipazione minoritaria - nonché fondi al cui trasferimento all'estero l'investitore straniero sia legittimato, in società costituite nel territorio di una delle Parti Contraenti;
- c) obbligazioni, titoli pubblici o privati o qualsiasi altro diritto per prestazioni o servizi collegati ad investimenti e che abbiano un valore economico, come altresì redditi capitalizzati;
- d) crediti e prestiti direttamente collegati ad un investimento, effettuati tramite canali bancari, regolarmente assunti e documentati secondo le disposizioni vigenti nel Paese in cui tale investimento sia effettuato;
- e) diritti d'autore, di proprietà industriale od intellettuale - quali brevetti di invenzione, licenze, marchi registrati, segreti, modelli e designs industriali - nonché procedimenti tecnici, trasferimenti di conoscenze tecnologiche, denominazioni registrate e l'avviamento;

- f) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto nonché ogni licenza o concessione rilasciata in conformità a vigenti disposizioni per l'esercizio delle relative attività economiche, comprese la prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali.
2. Per "investitore" si intende ogni persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che abbia effettuato, o effettui, investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente od abbia assunto, nei confronti di quest'ultima, obbligazione irrevocabile di effettuare investimenti nel suo territorio.
- i. Per "persona fisica" si intende, per ciascuna Parte Contraente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di tale Parte, in conformità alle sue leggi;
- ii. per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità costituita conformemente alla normativa della Parte Contraente, con domicilio nel territorio di tale Parte, e da quest'ultima riconosciuta, come Enti pubblici che esercitino attività economiche, società di persone o di capitali, cooperative, fondazioni, associazioni e ciò indipendentemente dal fatto che la loro responsabilità sia limitata o meno;
- iii. agli effetti del presente Accordo, gli atti giuridici e la capacità di ciascuna persona fisica o giuridica nel territorio della Parte Contraente destinataria di un investimento, saranno regolati dalla legislazione di quest'ultima.

3. Per "redditi" si intendono le somme ricavate o da ricavare da un investimento compatibilmente con la situazione economico-finanziaria di quest'ultimo, ivi compresi in particolare profitti o quote di profitti, interessi derivati da investimenti, redditi da capitale, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici e spettanze diverse, compresi i redditi reinvestiti e gli incrementi di capitale.
4. Per "territorio" si intendono, in aggiunta alle superfici comprese entro i confini terrestri e marittimi, anche le zone marittime. Queste ultime comprendono le zone marine e sottomarine, sulle quali le Parti Contraenti hanno sovranità, diritti sovrani ovvero esercitano giurisdizione, conformemente alle loro rispettive legislazioni ed al diritto internazionale.

ARTICOLO II Promozione e Protezione degli Investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggerà gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio e ne darà autorizzazione in conformità alla propria legislazione.
2. Ciascuna Parte Contraente assicurerà sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra in conformità alle norme ed ai principi del Diritto Internazionale. Ciascuna delle Parti Contraenti si asterrà dall'adottare provvedimenti arbitrari o discriminatori che ledano la gestione, il mantenimento, il godimento, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO III

Trattamento Nazionale e Clausola della Nazione più Favorita

1. Ciascuna Parte Contraente, nell'ambito del proprio territorio, accorderà agli investimenti realizzati da investitori dell'altra Parte Contraente, ai redditi ed alle attività connesse con gli investimenti stessi nonché a tutte le altre questioni regolate dal presente Accordo, un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri investitori o ad investitori di Paesi terzi.
2. Le disposizioni di cui al punto 1. del presente Articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce o riconoscerà a Paesi terzi per effetto di una sua partecipazione ad Unioni doganali od economiche, Associazioni di Mercato Comune, Zone di libero scambio ovvero per effetto di Accordi regionali o subregionali, Accordi economici multilaterali o per effetto di Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione, ovvero altri Accordi di natura fiscale o diretti a facilitare gli scambi frontaliere.

ARTICOLO IV

Risarcimento per Danni o Perdite

Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte, a causa di guerre o di altri conflitti armati, di stati di emergenza o di altri simili avvenimenti, la Parte Contraente nel territorio della quale è stato effettuato l'investimento offrirà, per quanto riguarda l'indennizzo, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai suoi propri cittadini, alle proprie persone giuridiche ovvero agli investitori di un Paese terzo.

ARTICOLO V
Nazionalizzazione ed Esproprio

1. a) Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno, nel territorio dell'altra, direttamente od indirettamente, a tempo determinato o indeterminato, nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a provvedimenti aventi analoghi effetti salvo che non ricorrano le seguenti condizioni:
 - i. che detti provvedimenti siano stati adottati per motivi di pubblica utilità, ovvero, in caso di nazionalizzazione, per fini di interesse nazionale;
 - ii. che essi siano stati adottati in conformità alle procedure di legge previste;
 - iii. che essi non siano discriminatori né contrari rispetto ad un diverso impegno assunto;
 - iv. che siano accompagnati da disposizioni che prevedano il pagamento di un risarcimento adeguato, effettivo ed immediato.

- b) Il giusto risarcimento sarà equivalente all'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui le decisioni di nazionalizzazione od esproprio siano state annunciate o rese pubbliche e sarà determinato in base a parametri tecnici internazionalmente accettati. Qualora il valore di mercato non possa essere sollecitamente accertato, il risarcimento verrà determinato sulla base di una equa valutazione degli elementi costitutivi e distintivi di impresa nonché delle componenti e dei

risultati delle correlate attività imprenditoriali. Il risarcimento comprenderà gli interessi maturati alla data di pagamento, calcolati al tasso del LIBOR ed a partire dalla data di nazionalizzazione o di esproprio. Il risarcimento, una volta determinato, verrà prontamente pagato nella valuta nella quale l'investimento sia stato effettuato ovvero in valuta liberamente convertibile accettata dall'investitore e ne sarà autorizzato il rimpatrio.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1. del presente articolo si applicheranno anche ai redditi derivanti da un investimento nonché, in caso di liquidazione, ai proventi derivanti da quest'ultima.
3. Gli investitori di una Parte Contraente i cui investimenti nel territorio dell'altra siano stati colpiti dai provvedimenti di cui al presente articolo, avranno diritto ad un riesame di tali provvedimenti da parte delle competenti Autorità giudiziarie od amministrative della Parte Contraente che li avesse adottati e, questo, allo scopo di accertarne la validità nonché la corrispondenza con ogni relativa norma o procedura di legge.

ARTICOLO VI
Trasferimento e Rimpatrio di Capitali, Redditi,
Retribuzioni e Risarcimenti

1. Ognuna delle Parti Contraenti, nel contesto delle proprie leggi e regolamenti, garantirà agli investitori dell'altra, dopo l'assolvimento, da parte degli investitori stessi, di ogni obbligo fiscale, il libero trasferimento all'estero, nella valuta nella quale l'investimento sia stato realizzato od in altra valuta convertibile,

senza indebito ritardo e dal tasso di cambio applicabile alla data dei trasferimenti, di:

- a) capitali, quote aggiuntive di capitale ed incrementi di capitale utilizzati per il mantenimento e lo sviluppo di investimenti;
- b) redditi quali definiti al paragrafo 3. dell'articolo I del presente Accordo;
- c) somme derivanti dalla realizzazione di attività di bilancio ovvero dalla totale o parziale vendita o liquidazione di un investimento, inclusi eventuali plusvalenze ed incrementi del capitale iniziale investito;
- d) crediti e somme destinate al rimborso di prestiti regolarmente assunti, direttamente collegati con investimenti, e documentati secondo le disposizioni vigenti nel Paese ricevente nonché somme destinate al pagamento degli interessi relativi;
- e) compensi ed indennità percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente che siano al seguito dell'impresa, derivanti da lavoro subordinato o da servizi prestati nella realizzazione di investimenti effettuati nel proprio territorio secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti, come altresì compensi per assistenza e servizi tecnici;
- f) risarcimenti pagati in applicazione degli articoli IV e V del presente Accordo.

2. Il libero trasferimento avrà luogo in conformità alle correlative procedure stabilite da ciascuna Parte Contraente ed, in ogni caso, entro i sei mesi dalla richiesta.

ARTICOLO VII Surroga

Nel caso in cui una Parte Contraente - od una sua istituzione - abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti in base alla garanzia concessa, detta Parte Contraente - o la sua Istituzione - verrà riconosciuta surrogata di diritto nella stessa posizione creditizia dell'investitore assicurato. Per i pagamenti e trasferimenti da effettuare a beneficio della Parte Contraente o della sua Istituzione in virtù di tale surroga, verranno rispettivamente applicati gli articoli IV, V e VI del presente Accordo.

ARTICOLO VIII Composizione delle Controversie tra Investitori e Parti Contraenti

1. Ogni eventuale controversia tra una Parte Contraente ed un investitore dell'altra riguardo l'adempimento delle disposizioni del presente Accordo, in relazione all'investimento della stessa nel territorio di quella, ivi comprese le eventuali dispute in merito all'ammontare del compenso in caso di nazionalizzazione, espropriazione, requisizione o misure aventi analogo effetto, sarà, per quanto possibile, risolta per mezzo di consultazioni amichevoli tra le Parti in controversia.

2. Se tali consultazioni non consentissero una soluzione entro sei mesi dalla data della richiesta di composizione inviata per iscritto, la controversia potrà essere sottoposta a scelta dell'investitore:
- a) alla magistratura ordinaria od amministrativa della Parte Contraente nel cui territorio si trovi l'investimento;
 - b) al Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie relative ad Investimenti (I.C.S.I.D.), istituito dalla Convenzione sul "Regolamento delle Controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati", aperta alla firma in Washington il 18 marzo 1965, qualora le due Parti Contraenti vi abbiano aderito, o, se del caso, alla Regolamentazione sui "meccanismi" aggiuntivi per la conciliazione e l'arbitrato del predetto Centro Internazionale per il Regolamento delle Controversie relative ad Investimenti.
 - c) nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non fossero disponibili né I.C.S.I.D., né i Meccanismi Aggiuntivi, l'investitore potrà sottoporre la controversia ad un tribunale arbitrale "ad hoc", in conformità con il Regolamento d'Arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale e con le seguenti specifiche modalità:
Gli arbitri saranno in numero di tre e, se non cittadini delle Parti Contraenti, dovranno essere cittadini di Paesi che abbiano relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti. In caso di ricorso alle regole U.N.C.I.T.R.A.L., il Presidente dell'Istituto di arbitrato della Camera di

Commercio di Stoccolma sarà incaricato, ove necessario, delle nomine degli arbitri. L'arbitrato si terrà in Stoccolma, salvo diverso accordo tra le Parti.

3. Nessuna delle Parti Contraenti, che sia parte in una controversia, potrà sollevare in una fase della procedura di arbitrato né in sede di esecuzione di una sentenza di arbitrato, eccezioni basate sul fatto che un investitore parte avversa abbia, per effetto di una polizza di assicurazione o della garanzia prevista all'articolo VII del presente Accordo, ricevuto un indennizzo destinato a coprire in tutto o in parte le perdite subite.
4. Il Tribunale Arbitrale stabilirà se la Parte Contraente di cui si tratta non abbia adempiuto al presente Accordo e, nel caso in cui si determini che ci sia stato inadempimento e che questo abbia causato danni agli investitori, fisserà l'ammontare dell'indennizzo da corrispondere.
5. Nel pronunciare la sua decisione il Tribunale Arbitrale applicherà, oltre alle disposizioni del presente Accordo ed alla legislazione del Paese in cui è stato effettuato l'investimento, anche i principi di diritto internazionale applicabili in materia.
6. La sentenza del Tribunale Arbitrale sarà definitiva e vincolante per le Parti in controversia. Ciascuna Parte Contraente si impegna ad eseguirla in conformità alla propria legislazione nazionale ed alle Convenzioni Internazionali in materia vigenti per ambo le Parti Contraenti, a non modificare l'ammontare dell'indennizzo stabilito dal lodo arbitrale ed a corrispondere gli interessi, che saranno calcolati secondo le modalità previste nel

presente Accordo prendendo in considerazione anche il periodo intercorrente tra l'emissione del lodo e la data dell'effettivo pagamento.

7. Le Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica argomenti attinenti ad un arbitrato od un procedimento giudiziario già in corso, finché le procedure relative non siano state concluse e le parti nella controversia abbiano mancato di adempiere al lodo del tribunale arbitrale od alla sentenza del competente tribunale interno, secondo i termini di adempimento stabiliti nel lodo o nella sentenza medesimi.

ARTICOLO IX

Composizione di Controversie tra le Parti Contraenti

1. Le controversie tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo dovranno, per quanto possibile, essere risolte mediante consultazioni amichevoli per vie diplomatiche, compreso il ricorso a Commissioni bilaterali specifiche già istituite tra le Parti medesime.
2. Nel caso che tali controversie non possano essere composte entro sei mesi, a partire dalla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia effettuato richiesta scritta all'altra Parte, esse saranno sottoposte, su iniziativa di una delle due Parti, ad un Tribunale arbitrale "ad hoc", in conformità alle disposizioni del presente Articolo.

Il Tribunale arbitrale sarà costituito nel seguente modo: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di lodo arbitrale, ciascuna delle Parti nominerà un membro del Tribunale. Questi due membri dovranno successivamente scegliere un cittadino di

un Paese terzo che assumerà le funzioni di Presidente. Il Presidente dovrà essere nominato entro due mesi dalla data di nomina dei due membri predetti.

4. Se i termini indicati al precedente punto 3 non fossero stati osservati, in mancanza di altro accordo, ciascuna Parte potrà invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia a procedere alle nomine necessarie. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non fosse a lui possibile accettare l'incarico, ne verrà fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Ove poi anche il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non fosse a lui pure possibile accettare, ne verrà invitato il membro della Corte Internazionale di Giustizia che lo segua immediatamente in ordine di precedenza e che non sia cittadino di una delle due Parti.
5. Il Tribunale arbitrale deciderà a maggioranza di voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle Parti Contraenti sosterrà le spese per il proprio arbitro e quelle per la propria partecipazione al procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti, in misura uguale. Il Tribunale arbitrale stabilirà il proprio regolamento.

ARTICOLO X Applicazioni di Disposizioni Varie.

Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo **che** da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le **due** Parti Contraenti, ovvero sia diversamente regolata da norme **di diritto** internazionale generale, verranno applicate alle Parti

Contraenti stesse ed ai loro investitori le disposizioni di volta in volta più favorevoli al loro caso.

2. Qualora una Parte Contraente per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni o specifici contratti commerciali abbia adottato, per gli investitori dell'altra, una normativa più vantaggiosa di quella prevista dal presente Accordo, verrà agli stessi accordato il trattamento più favorevole.

ARTICOLO XI Investimenti effettuati prima dell'Entrata in Vigore del presente Accordo

Il presente Accordo si applicherà anche agli investimenti effettuati, prima della sua entrata in vigore, da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra e registrati da quest'ultima come investimento straniero in conformità alle proprie disposizioni di legge.

In ogni caso, esso non si applicherà alle controversie già iniziate o risolte prima della sua entrata in vigore né alle pretese pendenti od insorte prima di tale data. Inoltre, esso non si applicherà a fatti ugualmente accaduti prima dell'entrata in vigore ovvero nei casi di sussistenza, a tale data, di situazioni di fatto preesistenti.

ARTICOLO XII Entrata in Vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica con la quale le Parti Contraenti si siano comunicate ~~avvenuto~~ espletamento delle rispettive procedure costituzionali.

ARTICOLO XIII
Durata e Scadenza


1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per dieci anni e si prorogherà tacitamente per successivi periodi di cinque anni, salvo che una delle due Parti Contraenti non lo abbia denunciato per iscritto. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data della sua notifica.

2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza di cui al presente Articolo, le disposizioni degli Articoli da I a XI rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalle date predette.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in *Caracas* il *14 febbraio 2001*, in due esemplari originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, ambedue **1 testi** facenti ugualmente fede.


**PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA**


**PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL
VENEZUELA**

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO**ALL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL VENEZUELA
SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI**

All'atto della firma dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Bolivariana del Venezuela sulla Promozione e la Protezione degli Investimenti, sono state altresì concordate le clausole seguenti, da considerarsi parte integrante dell'Accordo medesimo:

1. Con riferimento all'Articolo III:


- a) Ciascuna Parte Contraente regolerà, secondo le sue leggi ed i suoi regolamenti e quanto più favorevolmente possibile, i problemi relativi all'ingresso, soggiorno, lavoro ed agli spostamenti nel suo territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente, e dei loro familiari, che siano al seguito dell'impresa e svolgano attività connesse agli investimenti in virtù del presente Accordo.
- b) L'Articolo III nonché il punto 2. dell'Articolo X del presente Accordo debbono essere interpretati nel senso che i principi del trattamento della nazione più favorita e dell'applicazione della normativa più favorevole, non si estendano ai privilegi particolari che le Parti Contraenti potrebbero reciprocamente riservare agli investitori dell'altra per investimenti effettuati nel quadro di un credito agevolato, qualora tra di esse venisse concluso un accordo analogo al Trattato firmato in Roma il 10 dicembre 1987 ed istitutivo di una Relazione Associativa Particolare tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina.

2. Con riferimento all'Articolo X:


Allo scopo di favorire i reciproci investimenti, le Parti Contraenti si ripromettono di concordare miglioramenti utili e opportuni ai contenuti di singole disposizioni del presente Accordo.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in *Corpus* il *14 febbraio 2001*, in due esemplari originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, ambedue i testi facenti ugualmente fede.



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL
VENEZUELA